

ALLEGATO 1

Regolamento concernente l'attività di gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi di cui agli artt. 128-quater e 128-sexies T.U.B. e degli Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro dell'Unione Europea di cui all'art. 128-novies.1 del T.U.B.

Art. 1 – Istituzione degli Elenchi

Art. 2 – Gestione degli Elenchi

Art. 3 – Domande di iscrizione negli Elenchi e avvio del procedimento

Art. 4 – Istruttoria

Art. 5 – Deliberazione dell’iscrizione

Art. 6 – Iscrizione

Art. 7 – Diniego di iscrizione

Art. 8 – Cancellazione su domanda dell’interessato

Art. 9 – Cancellazione d’ufficio

Art. 10 – Cancellazione sanzionatoria

Art. 11 – Istanza di revoca in autotutela del provvedimento di cancellazione sanzionatoria per mancato versamento dei contributi

Art. 12 – Sospensione sanzionatoria e cautelare

Art. 13 – Richiamo scritto

Art. 14 – Sanzioni pecuniarie

Art. 15 – Misure verso gli Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro UE

Art. 16 – Disposizioni finali

ALLEGATO – ELENCO PRODOTTI

Art. 1

(Istituzione degli Elenchi)

1. L'Organismo istituisce, con delibera del Comitato di Gestione, approvata all'unanimità, gli Elenchi previsti dagli artt. 128-*quater*, comma 2, 128-*sexies*, comma 2, del TUB.
2. L'Elenco previsto dall'art. 128-*quater*, comma 2, del TUB contiene una sezione speciale dedicata ai soggetti indicati nell'art. 128-*quater*, comma 6, del TUB.
3. L'Organismo istituisce, con delibera del Comitato di Gestione, l'Elenco previsto dall'art. 128-*novies.1* del TUB. L'Organismo procede, previa verifica in ordine alla completezza delle informazioni comunicate dall'Autorità del Paese d'origine, all'iscrizione dei soggetti abilitati dall'Autorità competente di un altro Stato membro dell'UE a svolgere una o più delle attività previste dall'art. 120-*quinquies*, comma 1, lett. g), del TUB, entro un mese dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di origine, cui all'art. 128-*novies.1*, comma 2, del TUB.

Il Responsabile del procedimento periodicamente informa il Comitato di Gestione sullo stato degli Elenchi di cui al presente articolo.

Art. 2

(Gestione degli Elenchi)

1. Nell'attività di gestione degli Elenchi l'Organismo:
 - a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione dei soggetti che ne facciano richiesta e negli altri casi previsti dalla legge;
 - b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - c) rigetta l'istanza di iscrizione in mancanza dei requisiti necessari;
 - d) adotta il richiamo scritto, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'esercizio dell'attività e la cancellazione di cui all'articolo 128-*duodecies* del TUB, dandone comunicazione all'interessato;
 - e) procede su istanza degli iscritti alla cancellazione dagli Elenchi;
 - f) procede alla cancellazione d'ufficio;
 - g) determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli Elenchi;
 - h) comunica all'interessato l'iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi;
 - i) valuta l'accoglimento dei dati variati e comunicati dall'iscritto tramite l'apposito servizio;
 - j) procede all'annullamento del provvedimento di cancellazione per omesso versamento dei contributi in caso di istanza di revoca dello stesso;

- k) aggiorna tempestivamente gli Elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, dalle Autorità di vigilanza e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti.
2. Il Comitato di Gestione approva, con circolare adottata ai sensi dell'art. 9-bis del Regolamento Interno, il Manuale Operativo che illustra le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione degli Elenchi in forma elettronica.

Art. 3

(Domanda di iscrizione negli Elenchi e avvio del procedimento)

1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli Agenti e nell'elenco dei Mediatori deve essere presentata per via telematica mediante la compilazione di apposito modulo elettronico, presente sul sito web dell'OAM, secondo le modalità descritte nel Manuale Operativo.
2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal TUB e dal Decreto 141 e provvede ad allegare la documentazione richiesta, compresa copia del versamento del contributo determinato dall'OAM a norma dell'art. 9-bis del Regolamento Interno.
3. Ciascun iscritto deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa.

Art. 4

(Istruttoria)

1. Ricevuta la domanda di iscrizione negli Elenchi, l'Ufficio responsabile, con il supporto del sistema informatico, ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria con riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione.
2. Nel caso in cui l'Ufficio responsabile accerti incompletezze o irregolarità ne dà comunicazione al richiedente entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, indicando le cause delle incompletezze o delle irregolarità. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda completata o regolarizzata da parte del soggetto istante.
3. I termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni, ai fini dello svolgimento da parte dell'OAM di ulteriori accertamenti anche presso altre Amministrazioni o Autorità. In tal caso i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria.

4. Terminata l’istruttoria, il Responsabile del procedimento, ove ne ravvisi le condizioni, sottopone l’istanza all’Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell’art. 9-*bis* del Regolamento Interno per la delibera di approvazione; in caso contrario comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dell’Organismo interrompe i termini del procedimento. Pertanto, il termine di 120 giorni inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Al verificarsi di tali ipotesi, il Responsabile del procedimento formula all’Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell’art. 9-*bis* del Regolamento Interno motivata proposta di diniego di iscrizione.

Art. 5

(Deliberazione dell’iscrizione)

1. L’Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell’art. 9-*bis* del Regolamento Interno delibera sulla domanda di iscrizione entro il termine – pari a 120 giorni – previsto dall’art. 23, comma 2, del Decreto 141.
2. Del provvedimento di iscrizione è data comunicazione all’interessato, a mezzo posta elettronica certificata.
3. In caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la stessa si intende comunque regolarmente ricevuta. Resta salva la facoltà dell’Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall’ordinamento.

Art. 6

(Iscrizione)

1. All’atto dell’iscrizione nell’Elenco degli Agenti o nell’Elenco dei Mediatori, l’OAM verifica che il soggetto iscritto abbia stipulato la polizza assicurativa prevista dagli artt. 128-*quinquies* e 128-*septies* del TUB, abbia adempiuto agli obblighi tributari conseguenti all’iscrizione negli Elenchi e, in mancanza, dispone l’iscrizione con la dicitura “non operativo”.



L’OAM provvede nei medesimi termini qualora gli Agenti in attività finanziaria richiedenti l’iscrizione nell’elenco *ex art. 128-quater*, comma 2, del TUB, non abbiano provveduto a comunicare i dati relativi al mandato sottoscritto con l’intermediario.

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione negli Elenchi è condizionata alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile prevista dagli artt. 128-*quinquies* e 128-*septies* del TUB conforme alle disposizioni emanate dall’OAM ai sensi dell’art. 9-*bis* del Regolamento Interno.

2. Per ciascun iscritto nell’Elenco degli Agenti, nello stesso sono indicate le seguenti informazioni:

a) per le persone fisiche:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) codice fiscale;
- 4) data di iscrizione nell’elenco;
- 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
- 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
- 7) eventuali provvedimenti di sospensione e di cancellazione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 128-*duodecies* del TUB in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività;
- 8) estremi dell’intermediario/i mandante/i e dei prodotti trattati, individuati tra quelli indicati nell’elenco allegato al presente Regolamento;
- 9) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del Titolo VI del TUB;

b) per le persone giuridiche:

- 1) denominazione sociale;
- 2) data di costituzione;
- 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
- 4) data di iscrizione nell’elenco;
- 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
- 6) eventuali provvedimenti di sospensione e di cancellazione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 128-*duodecies* del TUB in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale;

- 7) i nominativi dei Dipendenti e dei Collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale per il contatto con il pubblico nello svolgimento della propria attività;
 - 8) estremi dell'intermediario/i mandante/i e dei prodotti trattati, individuati tra quelli indicati nell'elenco allegato al presente Regolamento;
 - 9) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del Titolo VI del TUB;
3. Per ciascun iscritto nell'elenco dei Mediatori, nello stesso sono indicate le seguenti informazioni:
- a) denominazione sociale;
 - b) data di costituzione;
 - c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
 - d) data di iscrizione nell'elenco;
 - e) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
 - f) eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-*duodecies* del TUB, in essere nei confronti della società iscritta, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
 - g) i nominativi dei Dipendenti e dei Collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico nello svolgimento della propria attività;
 - h) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del Titolo VI del TUB.
4. Nell'Elenco degli Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro dell'Unione Europea sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza, ivi compresi:
- a) la denominazione del soggetto;
 - b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
 - c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.

Art. 7

(Diniego di iscrizione)

1. Qualora l'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno decida di negare l'iscrizione del richiedente all'elenco, del diniego e dei suoi motivi è data notizia all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

2. In caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la stessa si intende comunque regolarmente ricevuta. Resta salva la facoltà dell'Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

Art. 8

(Cancellazione su domanda dell'interessato)

1. L'iscritto che intenda essere cancellato dagli Elenchi deve farne domanda all'OAM per via telematica, mediante l'apposito modulo elettronico presente sul sito *web* dell'OAM.

1-*bis*. In caso di domande di cancellazione presentate con modalità diverse di quella di cui al comma 1, l'Ufficio responsabile del procedimento valuta, sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la sussistenza di tutti i presupposti per procedere al loro accoglimento.

2. Ricevuta la domanda di cancellazione dagli Elenchi l'Ufficio responsabile, con il supporto del sistema informatico, ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti necessari per la cancellazione.

3. I termini del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 120 giorni per lo svolgimento da parte dell'OAM di ulteriori accertamenti anche presso altre amministrazioni o Autorità. In tal caso i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria.

3-*bis*. In caso di domande di cancellazione presentate da soggetti iscritti avverso i quali è in corso una attività di controllo prevista dal Capo II del Regolamento Interno ovvero l'Organismo disponga di informazioni tali per cui ne possa scaturire la predetta attività, i termini del relativo procedimento restano sospesi per tutta la durata della relativa istruttoria e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni. Qualora l'attività di controllo si concluda con l'avvio di una procedura sanzionatoria secondo la disciplina vigente, troverà applicazione il successivo comma 3-*ter*.

3-*ter*. In caso di domande di cancellazione presentate da soggetti iscritti avverso i quali è stata avviata una procedura sanzionatoria in seguito ad attività di controllo previste dal Capo II del Regolamento Interno, i termini del relativo procedimento restano sospesi per tutta la durata della relativa procedura.

4. Qualora al termine della procedura sanzionatoria venga comminata la sanzione della sospensione o della cancellazione dagli Elenchi per gravi violazioni ex art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB, la domanda di cancellazione viene dichiarata inammissibile e, in caso



venga adottato un provvedimento di sospensione, la stessa non potrà essere ripresentata sino allo scadere del termine del periodo ivi stabilito.

5. Il Responsabile del procedimento, svolti i necessari accertamenti, formula proposta di cancellazione all'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno. Quest'ultimo delibera sulla domanda di cancellazione entro il termine di 120 giorni.

6. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la stessa si intende comunque regolarmente ricevuta. Resta salva la facoltà dell'Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

7. La cancellazione dagli Elenchi non estingue la posizione debitoria pendente nei confronti dell'OAM, i cui crediti rinvenienti dall'obbligazione di pagamento dei contributi eventualmente dovuti restano esigibili ai sensi di legge.

8. Qualora, a seguito della cancellazione di cui al presente articolo, il soggetto presenti una nuova istanza di iscrizione negli Elenchi e in caso di pendenza di più posizioni debitorie della medesima specie l'istante dichiara nella istanza stessa di imputare il pagamento di cui precede al debito più antico.

Art. 9

(Cancellazione d'ufficio)

1. Il decesso dell'iscritto, l'estinzione della società iscritta, l'inattività protrattasi per oltre un anno, la cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività, determina la cancellazione d'ufficio dagli Elenchi.

2. Il Responsabile del procedimento, svolti i necessari accertamenti, formula proposta di cancellazione all'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno, che delibera sulla stessa.

3. L'Organismo dispone altresì la cancellazione d'ufficio su richiesta dell'Autorità competente.

4. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) comunicata all'OAM per cause imputabili al destinatario, la comunicazione

medesima si intende comunque ricevuta. Resta salva la facoltà dell’OAM di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall’ordinamento.

5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l’OAM provvede a renderla nota mediante forme di pubblicità idonee quali la pubblicazione sul portale dell’Organismo o altre forme equivalenti.

6. La cancellazione dagli Elenchi non estingue la posizione debitoria pendente nei confronti dell’OAM, i cui crediti rinvenienti dall’obbligazione di pagamento dei contributi eventualmente dovuti restano esigibili ai sensi di legge.

7. Qualora a seguito della cancellazione di cui al presente articolo il soggetto presenti una nuova istanza di iscrizione nell’Elenco e in caso di pendenza di più posizioni debitorie della medesima specie il pagamento del contributo sarà imputato al debito più antico.

Art. 10

(Cancellazione sanzionatoria)

1. Il Responsabile del procedimento formula all’Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell’art. 9-*bis* del Regolamento Interno motivata proposta di cancellazione dagli Elenchi di Agenti e Mediatori ove accerti:

- a) il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli Elenchi;
- b) l’inoservanza degli obblighi di aggiornamento professionale;
- c) la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia;
- d) la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti dall’OAM.

2. All’accertamento delle fattispecie di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento procede d’ufficio ove venga in qualsiasi modo a conoscenza di fatti implicanti le suddette cause di cancellazione ovvero dietro richiesta dell’Organo competente all’adozione del provvedimento di effettuare controlli, anche a campione.

3. L’Organismo definisce, con provvedimento ai sensi dell’art. 9-*bis* del Regolamento Interno, sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-*duodecies*, comma 3, del TUB.

3-*bis*. Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, l’Organismo valuta la

condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del preceitto.

4. L'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno delibera con provvedimento motivato, la cancellazione dall'elenco entro il termine fissato, dandone comunicazione all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

5. In caso di mancato ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la comunicazione medesima si intende comunque ricevuta.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'OAM provvede a renderla nota mediante forme di pubblicità idonee quali la pubblicazione sul portale dell'Organismo o altre forme equivalenti.

Resta salva la facoltà dell'Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall'ordinamento.

6. La cancellazione dagli Elenchi non estingue la posizione debitoria pendente nei confronti dell'OAM, i cui crediti rinvenienti dall'obbligazione di pagamento dei contributi eventualmente dovuti restano esigibili ai sensi di legge.

7. Qualora a seguito della cancellazione di cui al presente articolo, ovvero decorsi cinque anni nei casi e limitazioni previsti dalla legge, il soggetto presenti una nuova istanza di iscrizione nell'Elenco e in caso di pendenza di più posizioni debitorie della medesima specie il pagamento del contributo sarà imputato al debito più antico.

8. L'Agente o il Mediatore cancellato dall'elenco ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB può richiedere una nuova iscrizione, purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

9. L'Organismo detta disposizioni procedurali ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB.

Art. 11

(Istanza di revoca in autotutela del provvedimento di cancellazione sanzionatoria per
mancato versamento dei contributi)

1. È ammessa la presentazione all'Organismo di un'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di cancellazione sanzionatoria adottato ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB, per mancato versamento del contributo d'iscrizione negli Elenchi tenuti dall'Organismo.

2. Tale istanza di revoca del provvedimento in autotutela dovrà pervenire entro dodici mesi dalla notifica del provvedimento di cancellazione.
3. All'istanza, supportata da idonea documentazione attestante l'effettivo versamento del contributo di iscrizione previsto, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva a firma dell'interessato – redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 – attestante che nel periodo di cancellazione il soggetto non ha svolto attività per le quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in Elenchi tenuti dall'Organismo, nonché una copia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità.
4. In caso di accoglimento dell'istanza di revoca l'Organismo contestualmente al provvedimento di revoca adotta un provvedimento di sospensione sanzionatoria con efficacia retroattiva. Per il periodo intercorrente tra pubblicazione del provvedimento di cancellazione e la pubblicazione del provvedimento di revoca in autotutela il soggetto non è autorizzato ad operare con conseguente illegittimità delle attività eventualmente svolte.

Art. 12

(Sospensione sanzionatoria e cautelare)

1. L'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-bis del Regolamento Interno può disporre la sospensione dagli Elenchi:
 - a) al ricorrere delle infrazioni accertate di cui al precedente art. 10, comma 1, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a un anno;
 - b) in via cautelare, per un periodo massimo di otto mesi, in caso di necessità e urgenza in presenza di precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività in agenzia di attività finanziaria o di mediazione creditizia, anche in ordine al rischio di reiterazione delle stesse.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento procede d'ufficio agli accertamenti ove venga in qualsiasi modo a conoscenza di fatti implicanti le cause di sospensione ovvero dietro richiesta del Comitato di Gestione di effettuare controlli, anche a campione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 10 in quanto compatibili.

Art. 13

(Richiamo scritto)

1. Ove le violazioni di cui all'art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB non siano di rilevanza tale da comportare provvedimenti sanzionatori pecuniari, di cancellazione o di sospensione

OAM

dagli Elenchi, l'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno procede nei confronti dei soggetti iscritti richiamandoli formalmente all'osservanza delle norme secondo le modalità previste all'art. 128-*duodecies*, comma 1, lett. a), del TUB.

Si applicano le disposizioni dell'art. 10 in quanto compatibili.

Art. 14

(Sanzioni pecuniarie)

1. Ove le violazioni di cui all'art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB siano di rilevanza tale da comportare provvedimenti sanzionatori pecuniari, l'Organo competente individuato secondo gli atti adottati ai sensi dell'art. 9-*bis* del Regolamento Interno procede nei confronti dei soggetti iscritti negli Elenchi secondo le modalità previste all'art. 128-*duodecies*, comma 1, lett. a-*bis*), del TUB.

Si applicano le disposizioni dell'art. 10 in quanto compatibili.

Art. 15

(Misure verso Intermediari del credito abilitati presso un altro Stato membro UE)

- Nei casi di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, del TUB, l'Organismo può trasmettere specifiche intimazioni con cui ordina di porre termine alle violazioni e disporre nei casi ivi previsti il richiamo scritto, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno o la cancellazione dall'elenco.
- Si applicano le disposizioni relative alla sospensione cautelare di cui al precedente articolo 12 in quanto compatibili.

Art. 16

(Disposizioni finali)

- Il presente Allegato costituisce parte integrante del Regolamento Interno dell'Organismo ai sensi dell'art. 2, comma 1-*ter*, del predetto Regolamento Interno OAM.

ALLEGATO ELENCO PRODOTTI

A Concessione di finanziamenti

- A.1 Mutui
- A.2 Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento
- A.3 *Factoring*
- A.4 Acquisto crediti
- A.5 *Leasing* autoveicoli e aeronavali
- A.6 *Leasing* immobiliare
- A.7 *Leasing* strumentale
- A.8 *Leasing* su fonti rinnovabili ed altre tipologie di investimento
- A.9 Aperture di credito in conto corrente
- A.10 Credito personale
- A.11 Credito finalizzato
- A.12 Prestito su pegno
- A.13 Rilascio di fidejussioni e garanzie
- A.13-bis Garanzia collettiva dei fidi
- A.14 Anticipi e sconti commerciali
- A.15 Credito *revolving*
- A.16 Ristrutturazione dei crediti (art. 128-*quaterdecies* del TUB)

B Prestazione servizi di pagamento

- B.1 *Money transfer*
- B.2 Carte di credito e di debito
- B.3 Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento